

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3280 del 29/06/2021
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: CONSELICE (RA) TITOLARE: GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA CODICE PRATICA N. BO19A0064
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3365 del 28/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventinove GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

**COMUNE:** CONSELICE (RA)

**TITOLARE:** GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA

**CODICE PRATICA N.** BO19A0064

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

**vista** la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e

gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/190713 del 12/12/2019 (procedimento BO19A0064) con la quale la ditta GOLFERA SPA C.F.: 00699130399, con sede legale in Via dell'Industria n. 6/8 del comune di Conselice (RA), ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- mediante due nuovi pozzi da perforare sul terreno di proprietà distinto al NCT del comune di Conselice al Foglio 3 mappale 583, fino alla profondità massima di 160 m dal p.c., con un unico tratto filtrante compreso tra 80 e 100 o tra 150 e 160 m di profondità, a seconda degli esiti della perforazione esplorativa;

- con una portata massima da ogni pozzo di 6 l/s, per complessivi 60.000 mc/a, come somma dei prelievi fatti da

entrambi i pozzi, ad uso industriale di produzione alimentare (salumi) di cui circa l'80% a servizio del processo produttivo e circa il 20% per refrigerazione e conservazione materie prime e prodotti finiti; i pozzi sono usati uno per volta, mantenendo l'altro di riserva;

**richiamato** che la ditta istante, nelle more del procedimento istruttorio, con nota assunta agli atti al:

1. Prot. n. PG/2020/48540 del 31/03/2020, ha comunicato che:

- tutte le utenze idriche richiedono il requisito di potabilità dell'acqua con l'unica eccezione delle acque di raffreddamento dei frigoriferi;

- il fabbisogno idrico complessivo è pari a 1600 mc/settimana, ovvero di 320 mc/giorno per 5 giorni lavorativi di 10 ore, di cui 30 mc/giorno per gli usi esclusivi di raffreddamento frigoriferi (cui corrispondono 150 mc/settimana);

- il suddetto fabbisogno è stato calcolato tenendo conto, senza differenziarlo, anche del contributo dell'acquedotto pubblico di acqua potabile, in quanto nella rete idrica di progetto è previsto di mescolare in un unico serbatoio di accumulo sia le acque dei pozzi sia quelle di acquedotto prima del rilancio alle singole utenze;

2. al Prot. n. PG/2020/53696 del 10/04/2020, ha richiesto la possibilità di estendere la perforazione dei pozzi fino alla profondità massima di 300 m, avendo acquisito nuovi dati stratigrafici del sottosuolo d'interesse che documenterebbero l'esistenza di acquiferi produttivi a profondità comprese tra 180 e 294 dal p.c.;

**considerato** che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

**richiamata** la Determinazione n.1808 del 21/04/2020, con la quale la ditta istante è stata autorizzata alla perforazione di due nuovi pozzi, alle seguenti condizioni:

- di perforare i pozzi fino alla profondità di 164 m per utilizzare in ordine di priorità gli acquiferi presunti di progetto tra 80-100 m e 150-160 m o altri eventualmente

presenti a profondità anche minori, tenendo conto di un fabbisogno di portata massima di esercizio di 6 l/s. La possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massima 300 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi alle profondità stabilite e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente;

- di rilasciare la concessione di derivazione di acque pubbliche, inizialmente, soltanto per gli usi industriali di raffreddamento degli impianti frigoriferi per un volume annuo stimato di 6900 mc/a (tenuto conto di un fabbisogno di 150 mc/settimana e di 46 settimane/anno di produzione); l'estensione della concessione a tutti gli altri usi industriali richiesti sarà rilasciata solo successivamente alla acquisizione agli atti del parere favorevole di conformità all'uso consumo umano;

**vista** la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/69912 del 13/05/2020 (e trasmessa al richiedente con Prot. n. PG/2020/7322 del 20/05/2020) con la quale l'Ausl della Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica, ha comunicato che il giudizio di conformità all'uso consumo umano ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 verrà: *"espresso successivamente sulla base delle risultanze dell'esame ispettivo dei manufatti e dell'esito delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate su campioni prelevati da personale di questa Azienda Sanitaria, a cui la ditta interessata dovrà presentare specifica istanza"*;

**vista** la Relazione Tecnica di parziale fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/116754 del 12/08/2020, con la quale la ditta autorizzata:

- ha comunicato l'esito negativo della ricerca di acquiferi produttivi entro la profondità di 164 m;

- ha comunicato l'esigenza di una portata massima di fabbisogno idrico di 8 l/s rispetto ai 6 l/s richiesti in concessione, sulla base di un recente aggiornamento progettuale di produzione che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque da 25-30 mc/h (7-8,5 l/s);

- ha verificato attraverso una perforazione esplorativa di piccolo diametro l'esistenza di acquiferi d'interesse fino alla profondità di 312 m, in particolare tra 177/194, 216/236,5 e 296/310 m di profondità, comunicando che quelli idonei alla produzione, dal punto di vista qualitativo e

quantitativo, sono i due più profondi;

- ha richiesto pertanto di perforare i due pozzi fino alla profondità di 312 m e di spostare i punti di perforazione su terreno di proprietà in posizione limitrofa a quella di progetto, per esigenze tecniche;

**richiamata** la nota Prot. n. PG/2020/131135 del 14/09/2020, con la quale è stato comunicato alla ditta istante il nulla osta alla realizzazione dei due pozzi secondo le nuove modalità di progetto richieste, con le seguenti prescrizioni:

- di verificare successivamente alla realizzazione ed al completamento del pozzo 1, l'effettiva produttività e qualità delle acque di ognuno dei due acquiferi intercettati mediante l'esecuzione di prove di pompaggio a gradini di portata e analisi di qualità delle acque da eseguirsi presso laboratorio certificato. I gradini di portata devono essere almeno quattro e, l'ultimo, superiore alla portata di esercizio prevista per il pozzo;

- nel caso in cui, sulla base delle indagini effettuate, risultasse che può essere messo in produzione un singolo acquifero, la realizzazione ed il completamento del pozzo 2 dovrà essere effettuata per sfruttare soltanto l'acquifero produttivo; mentre nel pozzo 1 si provvederà, successivamente, all'esclusione dell'acquifero di non interesse;

**vista** la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/63773 del 23/04/2021 dalla quale si evince che:

1) **il pozzo P1** è stato:

- **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Conselice (RA) al Foglio 3 mappale 678, nel punto di coordinate UTM RER X:728864 Y:939766, **fino ad una profondità di 315 m** con un diametro di perforo di 315 mm;

- **realizzato con** tubo in PVC di 225 mm di diametro esterno, da quota p.c. a 207,00 m, e con tubo in acciaio INOX di diametro esterno di 139 mm, da 207 a 315 m, con cono di raccordo e riduzione diametro tra 207 a 210 m; il tubaggio è microfessurato da 216,60 a 237,20 m (1° filtro, slot 0,3 mm) e da 298,00 a 312,40 m (2° filtro, slot 0,3 mm), in corrispondenza di due strati sabbiosi; la soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico varia da 7,5 a 23,45 m di profondità come da ultimo gradino di portata di 15 l/s di

prova di pompaggio effettuata nel pozzo in data aprile 2021, in cui non si sono raggiunti valori di portata critica;

- **completato** con una elettropompa sommersa posizionata alla profondità di 42 m, con tubo di mandata di 90 mm di diametro e contatore di volume installato, di 13 KW di potenza e di 15 l/s di portata massima (sovradimensionata rispetto alle attuali esigenze di progetto, nell'eventualità di varianti di concessione in aumento di prelievo), **regolata alla portata media di esercizio di 6 l/s;**

2) **il pozzo P2** è stato:

- **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Conselice (RA) al Foglio 3 mappale 583, nel punto di coordinate UTM RER X:728934 Y:939724, **fino ad una profondità di 241,40 m** con un diametro di perforo di 315 mm;

- **realizzato con** tubo in PVC di 225 mm di diametro esterno, da quota p.c. a 207,00 m, e con tubo in acciaio INOX di diametro esterno di 139 mm, da 207 a 241,40 m, con cono di raccordo e riduzione diametro tra 207 a 210 m; il tubaggio è microfessurato da 216,40 a 238,80 m (1° filtro, slot 0,3 mm) in corrispondenza di uno strato sabbioso; la soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico varia da 7,94 a 32,21 m di profondità come da ultimo gradino di portata di 15 l/s di prova di pompaggio effettuata nel pozzo in data aprile 2021, in cui non si sono raggiunti valori di portata critica;

- **completato** con una elettropompa sommersa posizionata alla profondità di 42 m, con tubo di mandata di 90 mm di diametro e contatore di volume installato, di 13 KW di potenza e di 15 l/s di portata massima (sovradimensionata rispetto alle attuali esigenze di progetto, nell'eventualità di varianti di concessione in aumento di prelievo), **regolata alla portata media di esercizio di 6 l/s;**

3) le analisi chimiche condotte su campioni d'acqua prelevati da entrambi i pozzi hanno mostrato conducibilità elettriche similari;

4) il prelievo sarà eseguito tutto l'anno in quanto a servizio di uno stabilimento industriale;

**considerato**, pertanto, che, sulla base di quanto dichiarato in Relazione fine lavori e degli esiti delle perforazioni e delle prove eseguite:

- entrambi gli acquiferi intercettati dai pozzi sono idonei per fornire le portate massime di esercizio richieste di 6/8 l/s;

- il volume di prelievo annuale per per gli usi industriali di raffreddamento degli impianti frigoriferi precedentemente stimato in 6900 mc/a (tenuto conto di un fabbisogno di 150 mc/settimana e di 46 settimane/anno di produzione), può essere ricalcolato in 7800 mc (tenendo conto di 52 settimane/anno di produzione);

**considerato** che, sulla base delle caratteristiche tecniche dei pozzi perforati, la derivazione si esercita nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, per il quale è stata verificata la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale in sede di autorizzazione alla perforazione;

**richiamato** che il corpo idrico è caratterizzato: - da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, con soggiacenza piezometrica compresa tra 10 e 5 m e trend positivo, per il quale pur in assenza di impatti significativi, sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso; - da abbassamento del suolo con velocità costante compresa tra - 7,5/-5,0 mm/a nei periodi 2006-2011 e 2011-2016, con persistenza di un cono di depressione in corrispondenza proprio dell'area di progetto di prelievo;

**considerato**, inoltre, che l'acquifero più profondo da 298,00 a 312,40 m, captato dal solo pozzo P1, è vicino all'interfaccia acqua dolce/acqua salmastra segnalata in letteratura geologica e che l'estrazione dallo stesso di nuovi volumi di acqua potrebbe favorire lo spostamento latero/verticale dell'interfaccia e compromettere le sue caratteristiche di qualità;

**ritenuto**, pertanto, che per diminuire e controllare il rischio della nuova derivazione sullo stato di qualità e di quantità del corpo idrico e delle condizioni di subsidenza, sia opportuno prescrivere in via cautelativa le seguenti condizioni di concessione:

- di effettuare il prelievo dal pozzo P2; l'utilizzo del pozzo P1 potrà avvenire solo in caso di manutenzione del pozzo P2 e per il tempo necessario alla sua esecuzione;

- di effettuare il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici all'interno del pozzo P1, con frequenza oraria

giornaliera in grado di rilevare i periodi di attivazione/disattivazione del prelievo;

- di effettuare il monitoraggio dei volumi di prelievo da ogni pozzo;

- di effettuare la verifica semestrale della conducibilità elettrica delle acque nel pozzo P1;

**ritenuto**, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, alle condizioni stabilite nel presente atto;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione:

1) gli utilizzi di acque pubbliche richiesti, ai sensi dell'art. 152, comma 1 della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa, sono assimilabili:

- all'uso *industriale*, quelli a servizio del processo produttivo per refrigerazione e conservazione materie prime e prodotti finiti;

- all'uso *industriale* e all'uso *consumo umano*, quelli a servizio del processo di produzione alimentare (salumi) che richiedono il giudizio di conformità dell'acqua ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001;

2) ai sensi dell'art.20 del RR 41/01, in caso di usi plurimi effettuati da una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso; e che nella fattispecie il canone più elevato è quello ad uso *industriale*;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria d'importo pari a € 230,00;

- del canone di concessione annuale 2021, d'importo pari a € 2113,24, di cui è dovuto l'importo di € 1232,72 per 7 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale, d'importo pari a € 2113,24;

**dato atto** della nota assunta agli atti al PG/2021/94635 del 16/06/2021 con la quale il richiedente:

- ha comunicato la corretta denominazione della ditta in GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA, anziché GOLFERA SPA,

- ha chiesto di apportare le seguenti modifiche al testo del disciplinare inviato con lettera Prot. n. PG/2021/70363 del 04/05/2021, in quanto compatibili, con precisazioni, con le valutazioni istruttorie precedentemente effettuate:

- di poter utilizzare il pozzo P1 anche per accensioni (settimanali) necessarie alla verifica del corretto funzionamento del pozzo stesso;
- di poter verificare dopo un anno di monitoraggio della conducibilità elettrica delle falde captate dal pozzo P1, la possibilità di un utilizzo più frequente del pozzo stesso, previa presentazione di una modifica alla concessione;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/100327 del 28/06/2021;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA C.F.: 00699130399, con sede legale in Via dell'Industria n. 6/8 del comune di Conselice (RA), **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** da due pozzi P1 e P2, perforati, rispettivamente, sul terreno censito nel NCT del comune di Conselice (RA) al Foglio 3 mappale 678, nel punto di coordinate UTM RER X:728864 Y:939766, **fino ad una profondità di 315 m** e al Foglio 3 mappale 583, nel punto di coordinate UTM RER X:728934 Y:939724, **fino ad una profondità di 241,40 m** (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 1808 del 21/04/2020), **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito con una portata massima di 8,0 l/s e per un volume massimo di 60.000 mc/a** di cui 7.800 mc/a ad uso *industriale* e 52.200 mc ad uso *industriale* e *consumo umano*;

b) l'uso *industriale* e *consumo umano* potrà essere esercitato solo successivamente alla acquisizione agli atti dell'amministrazione concedente del giudizio favorevole di conformità delle acque derivate all'uso *consumo umano* da parte dell'AUSL competente;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato**;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2021** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2113,24**, di cui è dovuto l'importo di € 1232,72 per 7 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere all'**amministrazione** concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'annualità del canone di concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, **è fissata in € 2113,24=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di inviare copia del presente provvedimento all'Ausl della Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica per gli aspetti di competenza;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali

firma il titolare dell'incarico di funzione delegato

Ubaldo Cibir

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA C.F.: 00699130399, con sede legale in Via dell'Industria n. 6/8 del comune di Conselice (RA)

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo avviene** nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI, da due pozzi P1 e P2*, perforati, rispettivamente, sul terreno censito nel NCT del comune di Conselice (RA) al Foglio 3 mappale 678, nel punto di coordinate UTM RER X:728864 Y:939766 e al Foglio 3 mappale 583, nel punto di coordinate UTM RER X:728934 Y:939724 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 1808 del 21/04/2020), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B) il pozzo P1 è stato:**

- **realizzato con** tubo in PVC di 225 mm di diametro esterno, da quota p.c. a 207,00 m, e con tubo in acciaio INOX di diametro esterno di 139 mm, da 207 a 315 m, con cono di raccordo e riduzione diametro tra 207 a 210 m; il tubaggio è microfessurato da 216,60 a 237,20 m (1° filtro, slot 0,3 mm) e da 298,00 a 312,40 m (2° filtro, slot 0,3 mm), in corrispondenza di due strati sabbiosi; la soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico varia da 7,5 a 23,45 m di profondità come da ultimo gradino di portata di 15 l/s di prova di pompaggio effettuata nel pozzo in data aprile 2021, in cui non si sono raggiunti valori di portata critica;
- **completato** con una elettropompa sommersa posizionata alla profondità di 42 m, con tubo di mandata di 90 mm di diametro e contatore di volume, di 13 KW di potenza, **regolata alla portata massima di esercizio di 8 l/s;**

**2) il pozzo P2 è stato:**

- **realizzato con** tubo in PVC di 225 mm di diametro esterno, da quota p.c. a 207,00 m, e con tubo in acciaio INOX di diametro esterno di 139 mm, da 207 a 241,40 m, con cono di raccordo e riduzione diametro tra 207 a 210 m; il tubaggio è microfessurato da 216,40 a 238,80 m (1° filtro, slot 0,3 mm) in corrispondenza di uno strato sabbioso; la soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico varia da 7,94 a 32,21 m

di profondità come da ultimo gradino di portata di 15 l/s di prova di pompaggio effettuata nel pozzo in data aprile 2021, in cui non si sono raggiunti valori di portata critica;

- **completato** con una elettropompa sommersa posizionata alla profondità di 42 m, con tubo di mandata di 90 mm di diametro e contatore di volume, di 13 KW di potenza, **regolata alla portata massima di esercizio di 8 l/s;**

**C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 8,0 l/s e per un volume massimo di 60.000 mc/a di cui 7.800 mc/a ad uso industriale e 52.200 mc ad uso industriale e consumo umano;**

**D) gli utilizzi di acque pubbliche concessi, ai sensi dell'art. 152, comma 1 della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa, sono assimilabili:**

- all'uso *industriale*, quelli a servizio del processo produttivo per refrigerazione e conservazione materie prime e prodotti finiti;

- all'uso *industriale* e all'uso *consumo umano*, quelli a servizio del processo di produzione alimentare (salumi) che richiedono il giudizio di conformità dell'acqua ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001;

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il Concessionario deve effettuare:

- il prelievo prioritariamente dal pozzo P2; l'utilizzo del pozzo P1 potrà avvenire sia in caso di manutenzione del pozzo P2 per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento, sia per le accensioni (settimanali) necessarie al corretto

funzionamento del P1 stesso, con lo scopo di evitare lunghi periodi di inattività e relativi malfunzionamenti dello stesso in caso di necessità;

- il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici all'interno del pozzo P1, con frequenza oraria giornaliera in grado di rilevare i periodi di attivazione/disattivazione del prelievo;

- il monitoraggio dei volumi di prelievo da ogni pozzo;

- la verifica semestrale della conducibilità elettrica delle acque nel pozzo P1; a seguito di un periodo di almeno un anno di monitoraggio della conducibilità elettrica del pozzo P1, potrà essere valutato, nell'ambito di una richiesta di variante alla concessione, un diverso utilizzo del pozzo stesso, coerentemente con i dati di monitoraggio dei volumi di prelievo e di piezometria;

- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo, di piezometria e conducibilità elettrica, rilevati, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art. 8 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Zavaglia Alvaro, legale rappresentante della ditta GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA C.F.: 00699130399, con sede legale in Via dell'Industria n. 6/8 del comune di Conselice (RA), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**